



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 14 settembre 2017

Protocollo: 99637/R.U.

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale dell' Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli

LORO S E D I

Agli Uffici delle Dogane

LORO S E D I

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli

S E D E

Alla Direzione Centrale Relazioni
Internazionali

S E D E

Alla Direzione Centrale Tecnologie per
l'innovazione

S E D E

OGGETTO: Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione
Europea e Canada - Applicazione provvisoria.

Si fa seguito alle note prot. 45322/R.U. del 14 aprile 2017 e prot.
70072/R.U. del 15 giugno 2017 , riguardanti l'Accordo di cui in oggetto, e si rende
noto che la Commissione Europea ha emanato un Comunicato ufficiale –
Statement /17/1959 in data 8 Luglio 2017, allegato alla presente – con il quale
viene fissata al 21 settembre 2017 la data di avvio dell'applicazione provvisoria
dell'Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) UE/Canada. L'accordo
entrerà definitivamente in vigore una volta che gli Organi parlamentari di tutti gli
Stati membri dell'UE avranno ratificato il testo in base ai requisiti costituzionali
interni.

In conseguenza , le norme di origine recate dal Protocollo origine – pag. 465 e segg. dell’accordo, Allegato 1 – tolleranza tessili - Allegato 2 – modello di dichiarazione di origine – Allegato 3 – modello di dichiarazione del fornitore – Allegato 4 – Ceuta e Melilla – Allegato 5 – regole di origine per prodotto - entrano in applicazione provvisoria dalla predetta data.

Al riguardo, nel confermare il contenuto delle citate note prot. 45322/RU e prot. 70072/RU, con riferimento specifico alle procedure relative agli esportatori autorizzati dalle autorità doganali degli Stati membri, le stesse sono pertanto applicabili anche alla luce delle disposizioni di modifica all’articolo 68 del Reg. UE 2015/2447, (previsione di registrazione degli esportatori UE nel sistema REX fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione e quindi nell’ambito di accordi preferenziali reciproci), apportate dal recente Regolamento di esecuzione UE 2017/989 dell’8 giugno 2017.

Le nuove disposizioni, prevedono che, nell’ambito di regimi preferenziali con un Paese terzo in cui si applica il sistema degli esportatori registrati REX (è il caso del CETA), un documento relativo all’origine potrà essere compilato, fino al 31 dicembre 2017, da un esportatore ancora non registrato nel sistema REX a condizione che quest’ultimo abbia lo status di esportatore autorizzato nell’Unione.

P Il Direttore Centrale apf

Dott.ssa Cinzia Bricca

Dott. Gianfranco Brosco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93*